



**ASSOCIAZIONE  
GRUPPO DI AZIONE LOCALE “ALTO BELLUNESE”  
Codice fiscale n. 92006610254 - P. IVA 01284240254  
Lozzo di Cadore - Via Padre Marino da Cadore 239**

**VERBALE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 18 APRILE 2024  
DELIBERAZIONE N. 19**

---

**Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione “quadro” con l’Università degli Studi di Padova al fine dell’attivazione di tirocini presso la sede del GAL Alto Bellunese.**

---

L’anno duemilaventiquattro il giorno 18 del mese di aprile alle ore 15:00, previa regolare convocazione, l’Ufficio di Presidenza del G.A.L. “Alto Bellunese” si è riunito presso la sede del Consorzio BIM Piave Belluno, in via Masi Simonetti 20 a Belluno.

Sono presenti i Sigg.:

N.	Nome e Cognome	Carica	Ente rappresentato	Gruppo di interesse rappresentato	Presente/ Assente
1	Mauro Soppelsa	Presidente	U.M. Agordina	Pubblico	Presente
2	Silvia Calligaro	Vice Presidente	U.M. Centro Cadore	Pubblico	Presente
3	Raffaelle De Diana	Componente	Confcommercio Belluno	Settore terziario	Presente
4	Michele Nenz	Componente	Coldiretti Belluno	Settore primario	Presente
5	Claudio Scarzanella	Componente	Confartigianato Belluno	Settore secondario	Presente

Presiede il Sig. Mauro Soppelsa nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Sig. Marco Bassetto nella qualità di Segretario.

Constatata la presenza del numero di componenti necessario per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell’articolo 11, comma 3 dello Statuto, il Presidente propone all’Ufficio di Presidenza di adottare la deliberazione citata in oggetto.

Prima di iniziare la trattazione, il Presidente verifica l’eventuale presenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi dei membri dell’Ufficio di Presidenza e del direttore del GAL rispetto al punto all’ordine del giorno trattato, ricevendo riscontro negativo dai presenti.

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859;

PRESO ATTO che per la validità del tirocinio vi deve essere la contemporanea presenza delle seguenti componenti:

- a) del soggetto promotore che svolge la funzione di garante dell'esperienza formativa e dell'utilità ai fini del conseguimento di apprendimenti professionali;
- b) del soggetto ospitante che mette a disposizione un ambiente di lavoro per la realizzazione dell'esperienza;
- c) il/la tirocinante.

ATTESO che:

- il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge n. 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;
- per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento;

CONSIDERATO che per l'attuazione del tirocinio è necessario sottoscrivere una convenzione tra il soggetto ospitante e soggetto promotore, nella quale i due soggetti attestano il possesso dei requisiti per svolgere la propria funzione, richiamano i reciproci obblighi e assumono i relativi impegni;

VALUTATA la richiesta pervenuta in data 29.01.2024 da parte della direttrice del master di I livello in "Politiche, progettazione e fondi europei", prof.ssa Ekaterina Domorenok, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali dell'Università degli studi di Padova, di poter far svolgere a studenti del predetto corso dei percorsi di tirocinio presso la struttura del GAL Alto Bellunese;

RILEVATO l'interesse del GAL Alto Bellunese nell'attivare una convenzione "quadro" con l'Università di Padova, al fine di ospitare studenti del citato master e/o studenti/neolaureati di altri percorsi formativi promossi dall'Università e attinenti alle tematiche che caratterizzano l'attività del GAL;

ESAMINATO lo schema di convenzione "quadro" per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento curricolare, redatta secondo il fac-simile standard predisposto dall'Università degli studi di Padova, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

ACCERTATO che la convenzione:

- ha validità di 5 anni a decorrere dalla data della sua stipula;
- deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ospitante;
- una volta sottoscritta, deve essere trasmessa via PEC all'indirizzo [convenzioni.tirocinio@unipd.it](mailto:convenzioni.tirocinio@unipd.it) con file in formato PDF/A su cui apporre unicamente la firma elettronica;
- è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
- sarà registrata in caso d'uso;

VERIFICATA l'assenza di situazioni di conflitto di interessi dei membri dell'Ufficio di Presidenza presenti e del direttore del GAL nel rispetto del "Regolamento interno in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", approvato dall'Assemblea dei Soci del Gal Alto Bellunese con delibera n. 2 del 18.03.2016 e modificato da ultimo con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 32 del 09.08.2023;

ACCERTATO che i componenti dell'Ufficio di Presidenza presenti garantiscono che nessun gruppo di interesse sia prevalente nell'assunzione della decisione, in ottemperanza agli impegni previsti dal par. 6.5 Allegato C della DGR n. 294 del 21.03.2023 e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 33, del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Associazione;

tutto ciò premesso, con voti unanimi e palesi

### **DELIBERA**

- 1) di richiamare le premesse quali parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare lo schema di convenzione "quadro" per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento curricolare, redatta secondo il fac-simile standard predisposto dall'Università degli studi di Padova, Allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato al Presidente del GAL Alto Bellunese di stipulare la convenzione "quadro" con l'Università degli studi di Padova;
- 4) di dare mandato alla struttura tecnica del GAL di trasmettere via PEC all'indirizzo [convenzioni.tirocinio@unipd.it](mailto:convenzioni.tirocinio@unipd.it) la convenzione "quadro" sottoscritta dal Presidente del GAL;
- 5) di confermare che la presente deliberazione è stata assunta garantendo che nessun gruppo di interesse sia prevalente, in quanto i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse sono inferiori al 50% del totale, in ottemperanza agli impegni previsti dal par. 6.5 Allegato C della DGR n. 294 del 21.03.2023 e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 33, del regolamento (UE) n. 2021/1060;
- 6) di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di conflitto di interesse dei componenti dell'organo decisionale presenti e del direttore del GAL;
- 7) di dare mandato alla struttura tecnica del GAL di pubblicare copia del presente atto nella sezione "Trasparenza" del sito internet dell'Associazione.

Il Segretario  
Marco Bassetto

Il Presidente  
Mauro Soppelsa

## ALLEGATO 1

### CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Rep N.

Prot N.

Del

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n.

142 – 25.03.98)

TRA

**L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA** con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n 80006480281, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Dirigente dell'Area Ricerca e Rapporti con le Imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. 127015 del 16.03.2017, Dott.**ANDREA BERTI**, nato a Padova (PD), il 05/01/1963

E

Gruppo di Azione Locale Alto Bellunese, con sede legale in Via Padre Marino da Cadore 239, C.A.P 32040, Lozzo di Cadore (BL), CF 92006610254 , p.IVA n. 01284240254, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato/a da Mauro Soppelsa, nato a Svizzera, il 30/09/1961, in qualità di Presidente

dette congiuntamente le "Parti"

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31dicembre 1962 n.1859.

Si **conviene** quanto segue:

#### Art.1 OGGETTO

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento (Tirocinanti) nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142, su proposta del Soggetto Promotore

#### Art.2 IL TIROCINIO

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali ( stabilimenti, sedi, reparti, uffici ) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

#### Art.3 DOVERI DEL TIROCINANTE

I doveri del Tirocinante sono disciplinati dal Progetto Formativo e di Orientamento che verrà sottoscritto dal Tirocinante e dal Soggetto Ospitante.

#### Art.4 PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

1. La titolarità dei diritti sui risultati generati dal Tirocinante durante il periodo di tirocinio presso il Soggetto Ospitante, senza avvalersi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrare, sarà regolamentata tramite specifici accordi tra il Tirocinante e il Soggetto Ospitante, senza che nulla sia dovuto al Soggetto Promotore. Sarà facoltà del Soggetto Ospitante riconoscere un premio al Tirocinante in considerazione del suo contributo alla generazione dei risultati e al valore economico degli stessi.

Resta salvo e impregiudicato il diritto morale del Tirocinante ad essere riconosciuto inventore o autore dei suddetti risultati in conformità alla legislazione vigente.

2. Nel caso in cui il Tirocinante per lo svolgimento anche solo parziale delle attività di tirocinio si avvalga di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore, o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrare, i risultati brevettabili generati saranno in contitolarità tra il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore.

Le quote di titolarità congiunta, la gestione e lo sfruttamento di tali risultati sarà oggetto di uno specifico accordo tra le Parti.

3. Eventuali obblighi di riservatezza che il Tirocinante dovrà osservare durante il Progetto Formativo e di Orientamento saranno regolamentati tramite specifici accordi tra il Soggetto Ospitante e il Tirocinante

#### Art.5 ASSICURAZIONE E PREVIDENZA

1. Il Soggetto Promotore assicura il/le tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento al Soggetto Promotore. Il Soggetto Promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il questionario di valutazione fornito dall'Ufficio Career Service del Soggetto Promotore

#### Art.6 SICUREZZA

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- o Il Soggetto Promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- o Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- o Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti dalla normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- o L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08);

Il Soggetto Promotore è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi i tirocinanti. Nello specifico si fa carico di:

- o accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);

- o attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche, qualora il tirocinio venga svolto in contesto sanitario.

Il Soggetto Ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata e provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, qualora i tirocinanti, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, siano esposti a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture del Soggetto ospitante ove saranno inseriti, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs 101/2020, le Parti concordano quanto segue:

- o Gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio del tirocinante in funzione dell'attività che verrà effettuata presso il Soggetto Ospitante e concordano il vincolo di dose. L'Esperto di Radioprotezione del Soggetto promotore provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo;
- o Il Medico Autorizzato del Soggetto Promotore, per i tirocinanti classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti che sarà inviato al Soggetto ospitante;
- o Il Soggetto Ospitante provvede a dotare il tirocinante di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza;
- o Con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione del Soggetto ospitante trasmette all'Esperto di Radioprotezione del Soggetto Promotore la dosimetria personale che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dal Soggetto Promotore.

#### Art.7 DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
3. I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

#### 1. Art.8

Barrare a seconda dell'ipotesi in cui si ricade:

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte prima del D.P.R. n. 642/1972. L'importo attualmente previsto è di euro 16,00 per foglio (ovvero ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe). L'assolvimento dell'imposta di bollo è a carico del soggetto ospitante, che provvederà con la seguente modalità:

assolvimento virtuale in base all'autorizzazione n. dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972

assolvimento mediante contrassegno telematico n. (riportare le 14 cifre indicate sul contrassegno).

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), che dispone l'esenzione per «gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore».

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis dell'allegato B) del D.P.R. n. 642/1972 (Atti esenti dall'imposta di bollo), che dispone l'esenzione per "atti, documenti, istanze, contratti nonché

copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale(ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI".

La presente convenzione è esente dall'imposta di registro in virtù dell'applicabilità delle speciali disposizioni in materia di imposta di registro agli atti che vedano come parte contraente oltre all'Ateneo un ODV per effetto dell'agevolazione stabilita dall'art. 82, comma 3 del D.lgs. 117/2017.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione; la parte che intende recedere deve darne comunicazione all'altra mediante PEC o lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza

(Per il Soggetto Ospitante)

Il rappresentante legale o suo delegato

Mauro Soppelsa

[firma]\_\_\_\_\_

(Per il Soggetto Promotore)

Il Dirigente Area Ricerca e Rapporti con le Imprese (Dott. Andrea Berti)